

Art. 33 Cessazione dell'attività - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Capo III Cessazione dell'attività del debitore

Art. 33 Cessazione dell'attività

- 1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
- 2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.
- 3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.
- 4. La domanda di accesso alla procedura di **concordato minore, di** concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.

---- precedente normativa di riferimento

Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà ((per il creditore o per il pubblico ministero)) di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.

-----Aggiornamento

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 21 luglio 2000 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 26/07/2000 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione



di fallimento	della societ	à decorra da	la cancellazion	e della società	ı stessa dal	registro delle	imprese".

Documenti collegati:

Declaratoria di fallimento di impresa - Cass. n. 11292/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Declaratoria di fallimento di impresa esercente attività di farmacia privata - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. Il soggetto che, in forma individuale o societaria,

Societa' con soci a responsabilita' illimitata – Cass. n. 6029/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - societa' con soci a responsabilita' illimitata - societa' di fatto - fallimento dei soci - Fallimento per estensione - Socio occulto - Termine annuale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In caso di estensione

Cancellazione della società dal registro delle imprese – Cass. n. 5605/2021

Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - In ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti. La

<u>Trasformazione regressiva in associazione sportiva – Cass. n. 1519/2021</u>

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - societa' - Dichiarazione di fallimento - Società a responsabilità limitata - Trasformazione regressiva in associazione sportiva - Termine annuale - Applicabilità - Fondamento. In

Trasformazione di una società di capitali in comunione di azienda – Cass. n. 23174/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - societa' - Trasformazione di società di capitali in comunione di azienda - Responsabilità nei confronti di creditori per titolo anteriore - Art. 10 I.fall. - Applicabilità - Facoltà

Termine - dichiarazione di fallimento - Decorrenza - Cass. n. 22290/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento -



imprese soggette – societa' - Termine per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese - Sopravvenuto decreto di cancellazione della cancellazione ex art.

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7311 del 16/03/2020 (Rv. 657557 - 01)

Prosecuzione dell'attività d'impresa - Affitto di azienda - Rilevanza "ex se" - Esclusione - Accertamento di fatto - Necessità. Ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto dell'azienda comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo I

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore ritirato - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4329 del 20/02/2020 (Rv. 657075 - 01)

Imprenditore individuale cancellatosi volontariamente dal registro delle imprese - Dichiarazione di fallimento - Proposizione di istanza di ammissione al concordato preventivo - Inammissibilità - Fondamento. Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall. impedisce all'imprenditore

033 Cessazione dell'attività-- Dlgs 14/2019 (Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 33 Cessazione dell'attività - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Articolo vigente | red Capo III

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1465 del 18/01/2019 (Rv. 652406 - 01)</u>

Società in liquidazione – Cancellazione dal registro delle imprese – A seguito di conclusione di procedimento liquidatorio – Fallibilità – Limiti – Possibilità di invocare la manleva in relazione alla posizione debitoria – Sufficienza – Esclusione. Il fallimento della società cancellata dal

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - societa' con soci a responsabilita' illimitata - societa' di fatto - fallimento dei soci - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14069 del 01/06/2018 (Rv. 649143 - 01)

Socio illimitatamente responsabile – Recesso – Domanda della società di ammissione al concordato preventivo entro l'anno dal recesso – Rigetto dell'omologazione – Dichiarazione di fallimento – Estensibilità ai soci receduti - Termine annuale – Decorrenza – Dichiarazione di fallimento – Principio di



<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10793 del 04/05/2018 (Rv. 648450 - 01)</u>
Istanza di fallimento - Società costituita in Italia - Trasferimento all'estero della sede legale - Conseguente cancellazione dal registro delle imprese - Art. 10 I.fall. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni. La previsione dell'art. 10 I.fall., in forza della quale gli imprenditori individuali

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore ritirato - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10319 del 27/04/2018 (Rv. 649103 - 01)

Cessazione dell'attività di impresa - "Dies a quo" - Accertamento da parte del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti. Ai fini della decorrenza del termine annuale dalla cessazione dell'attività, intendendosi quest'ultima come il concreto esercizio dell'attività di impresa,

fine	
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it	

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello